



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 116

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza e Venturini

RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON ANZIANITÀ DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESA TRA I VENTI E I VENTINOVE ANNI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 gennaio 2022.

RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON ANZIANITÀ DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESA TRA I VENTI E I VENTINOVE ANNI

Relazione:

Il motorismo storico rappresenta un settore di estremo interesse non solo per la valenza culturale di veicoli che, per design, tecnica e caratteristiche intrinseche rappresentano un emblema tipico della creatività italiana e che come tali sono da valorizzare come beni da preservare per le future generazioni, ma anche per l'importanza che questo segmento riveste per lo sviluppo del Sistema Paese. Ne sono dimostrazione le innumerevoli manifestazioni e mostre dedicate ai veicoli storici che muovono non solo l'interesse dei cittadini ma producono anche un notevolissimo indotto economico con traino per molti settori quali quello turistico, quello alberghiero, quello della ristorazione etc.

La Regione Veneto già con propria Legge n. 6 del 27/04/2015 all'art. 2 aveva previsto uno speciale regime di favore per i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico/collezionistico e con anzianità di immatricolazione ultraventennale.

Con sentenza n. 242/2016 (G.U. - 1ª serie speciale n. 48/2016) tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2.

La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 38/2015) in quanto la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, aveva escluso le auto storiche con anzianità di immatricolazione da 20 a 29 anni tra quelle beneficiarie dell'esenzione totale, equiparandole alle normali vetture.

Successivamente la Legge di Bilancio 2019 ha parzialmente riveduto la materia prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2019 una riduzione del 50% sull'importo del bollo per gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione da 20 a 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica debitamente riportato sulla carta di circolazione.

Infatti l'art. 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così recita: " All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:« 1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento."

Con tale disposizione è stato così aggiunto un nuovo comma all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra

i venti e i ventinove anni, possono usufruire del pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento qualora in possesso dei seguenti requisiti:- anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni;- possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , a condizione che tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

Il certificato di rilevanza storica deve essere stato rilasciato da uno degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, con successiva annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento della storicità presso la Motorizzazione Civile.

Con sentenza n. 122/2019 la Corte Costituzionale ha precisato che il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, nei termini di cui sopra, "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

La Corte precisa che la norma regionale può ampliare la portata dell'esenzione della tassa automobilistica regionale prevista dalla legge statale, poiché le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterare i presupposti strutturali della tassa in parola e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione, giungendo ad affermare che "l'ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede quindi l'autonomia impositiva regionale".

Nel rispetto del suddetto principio si ritiene pertanto di prevedere ora una ulteriore riduzione del 25% nel pagamento della tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, attualmente pari al 50% ai sensi dell'art. 63 comma 1 bis della L. 342/2000.

Tale intervento normativo appare quindi consentito considerando quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. N. 68/2011 che prevede, al comma 2, che "le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale".

Analogo (e anzi più favorevole) regime di agevolazione è previsto infatti anche in altre regioni; ad esempio la Regione Lombardia prevede che l'iscrizione nei suddetti registri esenta dal pagamento del bollo a prescindere dal compimento del 30° anno di vita e, quindi, anche se l'auto è solo una ultraventennale. Al pari di quanto avviene in Emilia Romagna e nella provincia autonoma di Trento, dove sono previste analoghe esenzioni per le vetture dai 20 ai 29 anni di vita.

La disposizione qui proposta è finalizzata pertanto a introdurre, sulla base dei titoli di competenza legislativa regionale in materia, la riduzione di un ulteriore 25% dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni ivi indicati, anziché la sola riduzione al 50% come da disciplina statale vigente.

Si intende prevedere tale agevolazione per venire incontro ai costi che il proprietario del veicolo con anzianità di immatricolazione fra i 20 e i 29 anni deve affrontare per ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica e la successiva annotazione sulla carta di circolazione.

Quanto sopra al fine di evitare che veicoli di interesse storico e collezionistico vengano radiati, pur avendo le caratteristiche previste dalla legge, privando così il patrimonio automobilistico della presenza e/o della circolazione di veicoli di pregio.

RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON ANZIANITÀ DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESA TRA I VENTI E I VENTINOVE ANNI

Art. 1 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore venticinque per cento, in aggiunta al cinquanta per cento già stabilito all'articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale", il pagamento della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Le minori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, quantificate in euro 670.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, afferiscono al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2022-2024; contestualmente viene ridotto di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

INDICE

Art. 1 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342.	5
Art. 2 - Norma finanziaria.....	5